

*Roberto Scudato*

**ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI EX ART. 30 LEGGE 20 MAGGIO '70  
N. 300 PER I DIRIGENTI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE  
TERRITORIALI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 febbraio 2014

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL,  
CONFSAL COM.NI e UGL COM.NI

**Premesso che:**

- con accordo del 12 aprile 2013, è stata definita, per il medesimo anno, una complessiva disciplina in materia di permessi sindacali retribuiti ex art. 30 L. 300/1970 a valere per le OO.SS. firmatarie del CCNL;
- è volontà delle Parti, addivenire ad una regolamentazione inerente i permessi sindacali per i dipendenti che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di struttura periferica territoriale delle organizzazioni identificate nell'art. 19 della citata legge 300/70 che, nel loro ambito, organizzino i lavoratori appartenenti a Poste Italiane S.p.A.;
- la legge n. 300/70 e i vigenti accordi tra le Parti assicurano già regole ai dirigenti di R.S.U. in materia di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e che quindi, il presente accordo, in applicazione della previsione di cui all'art. 30 della legge 300/70, riguarda esclusivamente il trattamento da praticarsi da Poste Italiane S.p.A. ai dipendenti di cui al punto precedente;
- con comunicazione del 16 dicembre 2013, l'Azienda, ha confermato alle OO.SS. la necessità di pervenire alla definizione di una nuova intesa in materia di permessi sindacali entro il mese di gennaio 2014 ed ha formalizzato, nelle more, il riconoscimento alle stesse, ai sensi dell'art. 30 L. 300/70, di una quantità di permessi sindacali nella misura di seguito riportata: SLC-CGIL: 9.413 ore; SLP-CISL: 22.774 ore; UILposte: 6.814 ore; FAILP-CISAL: 4.076 ore; CONFSAL COM. ni: 4.430 ore; UGL COM. ni: 2.886 ore.  
Inoltre, Poste Italiane, precisava che tali permessi sarebbero stati detratti dal monte ore complessivo attribuito per il 2014.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.**

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. I lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito delle organizzazioni sindacali di cui in premessa, rivestono in conformità alle comunicazioni effettuate dalle organizzazioni stesse ai sensi di quanto previsto al punto 7 che segue, cariche sindacali a livello nazionale e/o di

*Handwritten signature*

*Selecto e Jaserung*

strutture periferiche territoriali delle organizzazioni medesime, hanno diritto a fruire, per l'espletamento del loro mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni dei propri organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

A tal fine, a ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa vengono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un numero di ore di permessi sindacali come riportati nella tabella allegata (All.1).

I permessi retribuiti di cui al presente punto riguardano qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa, ivi compresa la partecipazione alla contrattazione nazionale e territoriale, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitata nell'ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza elettiva o di nomina di rappresentanti dei lavoratori in quanto tali.

Le cedole assegnate nel 2014 e nel 2015 e non utilizzate dalle OO.SS. nell'anno di riferimento, che saranno riconsegnate all'Azienda, verranno attribuite alle stesse rispettivamente nel 2015 e nel 2016 in aggiunta al monte ore stabilito.

2. Il monte ore di permessi retribuiti di cui al punto 1 viene ripartito a cura di ciascuna organizzazione sindacale tra le proprie singole strutture nazionali, regionali e provinciali (o strutture periferiche sostitutive dei sindacati provinciali, ove presenti).
3. A partire dal 2015, entro il mese di gennaio, l'Azienda consegnerà alle Segreterie Nazionali di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui in premessa, un numero di cedole di permessi retribuiti pari al numero complessivo delle ore spettanti per l'anno di riferimento, detratta la quantità di permessi, come riportati nel successivo punto 10, attribuiti direttamente ai lavoratori designati da ciascuna Organizzazione Sindacale come abilitati ad usufruire degli stessi in via continuativa.

Le cedole di cui sopra sono predisposte dall'Azienda in conformità al monte ore di cui alla presente intesa.

Ciascuna di dette cedole deve riportare per ogni Organizzazione Sindacale di cui in premessa la numerazione progressiva.

Per il 2014, le anzidette cedole verranno consegnate alle sopracitate Segreterie Nazionali entro il mese di febbraio p.v., detratte quelle già consegnate per effetto della comunicazione del 16 dicembre 2013 come riportata in premessa.

4. Il lavoratore che riveste una delle cariche di cui al punto 1 che precede, con esclusione dei fruitori di permessi sindacali in via continuativa, che intende utilizzare il permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla unità di appartenenza con un preavviso, di norma, di almeno 24 ore ed a consegnare alla stessa, contestualmente, la quantità di cedole di cui al precedente punto 3, corrispondente alla durata del permesso. Detta comunicazione dovrà recare la firma di un componente l'organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura di appartenenza.

*Luca* *Severino*

La durata del permesso non può essere inferiore a due ore; le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.

In caso di mancata consegna contestuale delle cedole, l'assenza dovrà essere giustificata mediante presentazione delle relative cedole entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale si è verificata l'assenza.

Qualora i permessi di cui al presente accordo siano richiesti per un orario d'inizio dell'assenza situato entro l'ora dell'inizio dell'orario di lavoro dell'interessato (antimeridiano o pomeridiano), ovvero abbiano termine entro l'ora prima della fine dell'orario di lavoro dell'interessato medesimo (antimeridiano o pomeridiano), agli effetti del calcolo delle cedole da consegnare si farà riferimento, rispettivamente, all'inizio e al termine dell'orario giornaliero di lavoro (antimeridiano o pomeridiano).

Le cedole consegnate alla unità di appartenenza vanno annullate a cura della stessa ed in nessun caso possono essere restituite.

In relazione a quanto previsto dal presente punto le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano a svolgere, su segnalazione dell'Azienda, gli opportuni interventi nell'ipotesi che si verificano situazioni anomale.

5. Ai lavoratori che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il trattamento economico secondo i criteri previsti dal contratto e dagli accordi intercorsi.
6. Fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dalla legge 300/70, ai lavoratori che rivestono una delle cariche di cui al punto 1 che precede possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.

La relativa richiesta va rivolta alla unità di appartenenza, per il tramite del competente organo esecutivo statutariamente previsto a livello nazionale, regionale o provinciale (o di struttura periferica territoriale di cui al punto 2 del presente accordo) della Organizzazione Sindacale di appartenenza, con un preavviso di almeno 24 ore.

7. Ai fini di quanto previsto dal presente accordo, la comunicazione trasmessa tramite posta elettronica dalla Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale, di cui in premessa, inviata alla struttura RUO/RI e contenente l'elenco completo dei nominativi dei dipendenti che rivestono le cariche di cui al punto 1 del presente accordo, con l'indicazione puntuale delle stesse e l'evidenziazione se trattasi di carica nazionale, regionale o territoriale, potrà essere modificata, sempre per il tramite di una comunicazione per posta elettronica a RUO/RI, da parte della Segreteria Nazionale della O.S.


Le comunicazioni pervenute entro il giorno 15 di ciascun mese produrranno effetti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo; le comunicazioni pervenute nel periodo compreso tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese produrranno effetto dal giorno 16 del mese successivo. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito format allegato




Segreteria Nazionale

(All. 2) alla presente intesa contenente, tra le altre informazioni ivi previste, sia i nominativi interessati dalle variazioni sia l'elenco delle variazioni.

In caso di errata comunicazione dei dati necessari all'abilitazione alla fruizione dei permessi, l'Azienda non potrà dar luogo agli adempimenti previsti.

- 
8. Il lavoratore indicato nel punto 1 del presente accordo può, a richiesta, essere collocato in aspettativa non retribuita anche per tutta la durata del mandato ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
  9. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie della presente intesa eviteranno che l'espletamento di attività sindacale determini la concentrazione di richieste di permesso presso unità organizzative con meno di 10 addetti.

In conseguenza di quanto sopra qualora insorga controversia tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali circa la corretta applicazione del criterio di comportamento di cui al precedente comma, si procederà ad un esame della situazione allo scopo di definire gli opportuni correttivi.

- 
10. Per quanto riguarda i nominativi indicati da ciascuna Organizzazione Sindacale abilitati ad usufruire di permessi sindacali retribuiti in via continuativa, l'Azienda riconoscerà agli stessi un monte ore pari a 1.620 per ogni anno di vigenza del presente accordo. Pertanto, le Parti convengono di detrarre il calcolo delle medesime, moltiplicato per il numero dei soggetti individuati, dal monte ore complessivo previsto nella presente intesa.

Le OO.SS. dovranno comunicare all'Azienda, entro il mese di novembre dell'anno precedente, i sopracitati nominativi utilizzando il format allegato (All.3).

Esclusivamente per il 2014 tale comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 14 febbraio p.v.

Sarà cura della singola O.S. comunicare alla Società eventuali interruzioni della fruizione dei permessi sindacali retribuiti in modalità continuativa precedentemente formalizzati.

Analogamente, il lavoratore, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà aver cura di informare l'Azienda al verificarsi di eventi quali malattia, infortunio, ecc. o, comunque, a causa di eventi sospensivi del rapporto di lavoro idoneamente documentati.

In tali casi, i periodi di assenza non più usufruiti verranno riconosciuti come cedole e consegnate alla rispettiva Organizzazione Sindacale entro aprile per il periodo dicembre-marzo; entro settembre per il periodo aprile-agosto ed entro dicembre per i periodi successivi.

11. Il presente accordo ha vigenza dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
12. Ove emergano divergenze interpretative in ordine alle norme del presente accordo la questione formerà oggetto di esame fra la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale interessata e l'Azienda.



*fulmine*

Nota a verbale

Le Parti concordano di istituire una commissione tecnica composta da 2 membri (1 titolare ed 1 supplente) per ogni OO.SS. firmataria del presente accordo e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane con l'obiettivo di presentare un progetto alle Parti firmatarie della presente intesa, finalizzato ad individuare soluzioni di dematerializzazione delle cedole giustificative di permessi sindacali.

per Poste Italiane S.p.A.:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

per le OO.SS.:

SLC-CGIL

SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSAI COM.NI

UGL COM.NI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Adamo*  
*Selettore Pascheri*

Accordo del 5 febbraio 2014 - Allegato 1

OO.SS.	ORE PER ANNO		
	2014	2015	2016
SLC-CGIL	130.231	128.278	126.995
SLP-CISL	315.084	310.357	307.254
UILposte	94.280	92.866	91.937
FAILP-CISAL	56.391	55.545	54.990
CONFSAL COM.NI	61.290	60.371	59.767
UGL COM.NI	39.933	39.334	38.941

*[Handwritten mark]*

*[Multiple handwritten signatures and initials]*



*Capla*

Accordo del 5 febbraio 2014 - Allegato 3

*Elenco dipendenti abilitati a usufruire di permessi sindacali retribuiti in via continuativa*

*Nome e cognome*

*S. Rossi*

*5*

ELENCO DIPENDENTI ABILITATI AD USUFRUIRE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI IN VIA CONTINUATIVA						
ORGANIZZAZIONE SINDACALE:						
Cognome	Nome	Matricola	Data cessazione	Nome regione	Nome provincia	Incarico dirigenziale rivestito

*S. Rossi*

*De Rosa*